COPIA

COMUNITÀ MONTANA dei LAGHI BERGAMASCHI

Sede legale e amministrativa: Via Del Cantiere, 4 24065 Lovere (BG) C.F. 90029430163 e P.IVA 03606190167
Sedi operative: Via Don Zinetti, 1 24060 Casazza (BG) Via Roma, 35 24060 Villongo (BG)

Delibera n. 40

VERBALE DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Seconda Convocazione

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per la gestione associata di funzioni comunali per l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani.

L'anno **duemilaventitre** addì **ventotto** del mese di **novembre** alle ore 20:30 nella sala delle adunanze della Sede di Lovere.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legislazione vennero oggi convocati in seduta i componenti dell'Assemblea.

All'appello risultano:

Agazzi Enrico Rodolfo	A	Nicoli Alfredo	P
Amaglio Alex	A	Trapletti Luciano	A
Baldassari Emanuele	P	Vavassori Stefano Francesco	A
Bellini Adriana	P	Vegini Angelo	P
Belotti Manuel	P	Zenoni Nerella	A
Beluzzi Ivan	A	Zoppetti Marco	P
Benedetti Danny	A	Belotti Gilberto	A
Bertazzoli Giorgio	A	Barcella Tommaso	A
Bianchi Francesco	P	Sterni Gianmario	P
Bigoni Alessandro	P	Murachelli Luigi	A
Carrara Nadia	A	Cristinelli Battista	P
Consoli Costantino	A	Piccioli Cappelli Tiziano	P
Freri Renato	P	Baiguini Federico	A
Ghirardelli Fabio	A	Plebani Eleonora	P
Gori Gabriele	A	Cadei Federica	P
Lazzaroni Romeo	P	Micheli Francesco	A
Maffi Alberto	A	Ghilardi Angelo	A
Molinari Cristian	A	Rosa Roberto	A
Pezzoli Maurizio	P	Ponti Carlo	P

Totale presenti: 17

Totale assenti: 21

Assiste il Direttore dott. Silvano Fusari il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dott. Bianchi Francesco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

L'ASSEMBLEA

RICHIAMATI:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
- lo Statuto della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi;

RICHIAMATE le normative che attribuiscono le funzioni, le attività, i servizi oggetto della convenzione alla competenza del Comune e le leggi che regolano le funzioni, le attività, i servizi oggetto di conferimento;
PRECISATO che non sussiste più l'obbligo per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a Comunità Montane, di esercitare obbligatoriamente in forma associata le funzioni fondamentali;
VISTE le precedenti convenzioni e relative all'oggetto della presente;
VISTI:
- l'art. 9, comma 3, della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 "*Riordino delle Comunità Montane della Lombardia, disciplina delle Unioni di Comuni lombardi e sostegno dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali*", che stabilisce che le Comunità Montane, oltre alle funzioni conferite dalla legge, possono gestire in forma associata funzioni o servizi delegati dai Comuni, stabilendo altresì che in tal caso ogni servizio o funzione gestito in forma associata dalla Comunità Montana sia regolato da apposita Convenzione che ne determina le modalità e condizioni di svolgimento, l'imputazione delle relative spese, incluse quelle riferibili all'organizzazione, nonché gli obblighi reciproci degli enti;
- l'art. 16 della medesima legge regionale n. 19/2008 che stabilisce che i Comuni possono esercitare le funzioni e gestire i servizi in modo coordinato mediante la Comunità Montana;

RILEVATO che la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi ha già in essere Convenzioni per la gestione associata di funzioni e servizi con alcuni Comuni del suo territorio, anche con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
RICHIAMATE:
- la delibera assembleare n. 8 del 11/02/2014 avente ad oggetto "*Approvazione Convenzione per la gestione associata di funzioni comunali per l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani*";
- la Convenzione per la gestione associata di funzioni comunali per l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani sottoscritta dal Presidente della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi e dai Sindaci dei Comuni di Fonteno, Pianico, Riva di Solto e Solto Collina;
- la delibera assembleare n. 54 del 19/12/2014 avente ad oggetto *"Approvazione Convenzione per la gestione associata di funzioni comunali per l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani – Comune di Bossico";*
- la Convenzione per la gestione associata di funzioni comunali per l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani sottoscritta dal Presidente della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi e dal Sindaco del Comune di Bossico;
- la delibera assembleare nr. 49 del 27/12/2018 avente ad oggetto "*Proroga Convenzione per la gestione associata di funzioni comunali per l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani*";
- la proroga Convenzione per la gestione associata di funzioni comunali per l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani sottoscritta dal Presidente della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi e dai Sindaci, o loro delegati, dei Comuni di Bossico, Fonteno, Pianico, Riva di Solto e Solto Collina;

DATO ATTO che i Comuni di Bossico, Fonteno, Pianico, Riva di Solto e Solto Collina hanno manifestato il proprio interesse ad aderire alla convenzione in oggetto;

RITENUTO pertanto di approvare la Convenzione di cui allo schema allegato per la gestione associata di funzioni comunali per l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani;
VISTI i pareri favorevoli espressi sulla presente proposta di deliberazione dal responsabile dell'Area Agricoltura e Gestione del territorio in ordine alla regolarità tecnica, e dal responsabile dell'Area Finanziaria Affari Generali in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1 e 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
CON VOTI espressi nelle forme di legge e secondo le disposizioni del vigente Statuto nel modo seguente: consiglieri presenti e votanti nr. 17, favorevoli nr. 17 astenuti e contrari nessuno;

DELIBERA

1. i richiami, le premesse e l'intera narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare la Convenzione di cui allo schema allegato per la gestione associata di funzioni comunali per l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, quale parte integrante e sostanziale della presente;
3. di dare atto che la suddetta Convenzione verrà sottoscritta dalla Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi e dai Comuni di Bossico, Fonteno, Pianico, Riva di Solto e Solto Collina;
4. di autorizzare il Presidente pro tempore alla sottoscrizione del predetto atto in rappresentanza e nell'interesse dell'ente.

Il Presidente chiede all'Assemblea di votare la immediata esecutività della presente deliberazione.
L'Assemblea in separata votazione, con voti espressi nelle forme di legge e secondo le disposizioni del vigente Statuto, stante l'urgenza, nel modo seguente: consiglieri presenti e votanti nr. 17, favorevoli nr. 17, astenuti e contrari nessuno

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

OGGETTO:
Approvazione schema di convenzione per la gestione associata di funzioni comunali per l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani.

PARERI

- PARERE DEL RESPONSABILE TECNICO

Favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Lì, 16-11-2023

Il Responsabile dell'Area
Agricoltura e Gestione del Territorio
f.to dott. Silvano Fusari

- PARERE DEL RESPONSABILE FINANZIARIO

Favorevole in ordine alla regolarità contabile estesa alla copertura finanziaria

Lì, 16-11-2023

Il Responsabile dell'Area
Finanziaria Affari Generali
f.to dott.ssa Elisabetta Elide Zenti

Se contrario, il parere dovrà essere motivato e riportato per iscritto su apposito foglio da allegare alla presente proposta.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

Il Presidente
f.to dott. Francesco Bianchi

Il Direttore
f.to dott. Silvano Fusari

≈≈

Referto di pubblicazione (articolo 124 comma 2 D. Lgs. 18/8/2000 n° 267).

Io sottoscritto Direttore della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi certifico che copia del presente verbale viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio dove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi dal 08-01-2024 al 23-01-2024

addì, 08-01-2024

Il Direttore
f.to dott. Silvano Fusari

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

- ❑ Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione **E' DIVENUTA ESECUTIVA** il giorno 28-11-2023 per decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
- ❑ art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Lì, 28-11-2023

Il Direttore
f.to dott. Silvano Fusari

SCHEMA DI

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI COMUNALI PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA, AVVIO E SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI

Tra i seguenti Comuni:
Comune di Bossico
Comune di Fonteno
Comune di Pianico
Comune di Riva di Solto
Comune di Solto Collina
e la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi

RICHIAMATE le normative che attribuiscono le funzioni, le attività, i servizi oggetto della convenzione alla competenza del Comune e le leggi che regolano le funzioni, le attività, i servizi oggetto di conferimento.
PRECISATO che non sussiste più l'obbligo per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a Comunità Montane, di esercitare obbligatoriamente in forma associata le funzioni fondamentali.
VISTE le precedenti convenzioni relative all'oggetto della presente.

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1
(Oggetto della convenzione)

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
La convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. e a quanto richiamato nella L. 148/2011 e s.m.i., ha per oggetto la gestione in forma associata delle funzioni e servizi in materia di **"Organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi".**
Le funzioni amministrative di competenza comunale attinenti alla funzione riguardano principalmente:

- raccolta, trattamento e smaltimento di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, trasporto in discarica e smaltimento;
- pulizia delle strade, piazze e mercati;
- canoni del servizio di igiene ambientale;

- riscossione dei relativi tributi.

Art.2

(Finalità)

La gestione associata ha lo scopo di realizzare lo svolgimento coordinato delle attività previste per l'espletamento delle funzioni sopra richiamate, attraverso l'impiego ottimale del personale e delle risorse strumentali assegnate, uniformando comportamenti e metodologie di intervento.
La gestione è rivolta al perseguimento delle seguenti finalità:

a) migliorare la qualità dei servizi erogati;
b) contenere la spesa per la gestione di tali servizi;
c) avviare e rafforzare le modalità di concertazione territoriale.

La gestione associata costituisce lo strumento mediante il quale gli Enti convenzionati assicurano una modalità unitaria di conduzione e la razionalizzazione delle procedure secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità in vista del miglioramento del servizio e della distribuzione ottimale dei servizi sul territorio.
Gli Enti aderenti, attraverso la presente gestione, si impegnano, altresì, in via generale a sviluppare azioni coordinate, anche se non direttamente rientranti nella funzione in oggetto, volte a garantire più elevati livelli nella resa dei servizi ai cittadini.

Art. 3

(Ente capofila)

La Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi è individuato quale Ente capofila ed è il responsabile dell'attuazione della presente convenzione.

Art. 4

(Organizzazione Uffici e Servizi)

La conferenza dei Sindaci disciplina l'organizzazione delle funzioni, dei servizi, degli uffici e delle attività associate, mediante appositi regolamenti o accordi nel rispetto dei principi fissati dalla legge.
L'ambito territoriale per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi è individuato nell'intero territorio dei Comuni aderenti alla presente convenzione.

Art. 5

(Conferenza dei Sindaci)

La Conferenza dei Sindaci è l'organo di indirizzo politico e di governo per la realizzazione degli obiettivi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2 della presente convenzione.

La conferenza dei Sindaci svolge i seguenti compiti:

a) stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi per la gestione associata dei servizi individuati dall'art.1;
b) definisce ed approva il piano annuale per la gestione di tali funzioni e il relativo piano finanziario;
c) vigila e controlla sull'espletamento delle stesse funzioni e verifica il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2;
d) gestisce le relazioni sindacali;
e) si occupa di risolvere in via bonaria le eventuali controversie che possano sorgere tra gli Enti Convenzionati;
f) esamina le eventuali proposte di ingresso e di recesso dalla convenzione.

Art. 6

(Rapporti finanziari)

Gli oneri per la realizzazione della gestione associata, sono individuati e concordati d'intesa con i Comuni aderenti alla stessa, sulla base di accordi definiti all'interno della Conferenza dei Sindaci che ne regoleranno le modalità di ripartizione tra i singoli Enti.

La Conferenza stabilirà annualmente in tempo utile e per la relativa allocazione nei bilanci degli Enti associati, le spese correnti e d'investimento da effettuare per l'anno successivo nonché la spettanza o ripartizione delle stesse fra gli Enti associati.

La Conferenza dei Sindaci adotta altresì ogni eventuale modifica ai criteri di riparto stabiliti.

Art. 7

(Decorrenza e durata della convenzione)

La durata della convenzione è prevista in anni 5 (cinque) a decorrere dal 01.01.2024 fino al 31.12.2028.

La convenzione può essere rinnovata prima della naturale scadenza o prorogata per 5 (cinque) anni. La presente convenzione può essere sciolta con mutuo consenso di 2/3 degli enti aderenti con la decorrenza, comunque, dell'ultima deliberazione consiliare adottata.

Altri Enti, qualora ricorrano i presupposti di legge, possono aderire alla presente convenzione, previo parere favorevole espresso da tutti gli Enti convenzionati.

É consentito altresì il recesso di un singolo Ente, con un preavviso non inferiore a dodici mesi, inviato a tutti gli altri Enti convenzionati. Il recesso è ammissibile nella misura in cui non determina il venir meno della dimensione ottimale di riferimento. Ove il recesso comporti una maggiore spesa, o una diminuzione di entrata, a carico degli Enti aderenti, la Conferenza dei Sindaci valuterà le specifiche compensazioni pecuniarie a carico del Comune recedente.

Art. 8

(Strumenti dI consultazione tra i **contraenti)**

La gestione associata deve operare nell'interesse di tutti gli enti partecipanti, a prescindere dal peso della singola partecipazione, e di tutti i cittadini dei Comuni interessati.

Art. 9

(Modifiche)

Le modifiche della presente convenzione, proposte dalla Conferenza dei Sindaci, sono approvate con delibere uniformi degli organi competenti di tutti gli enti convenzionati.

Art. 10

(Disposizioni finali e di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte nella Conferenza dei Sindaci, con adozione se e in quanto necessari, degli eventuali atti da parte degli organi competenti.

Trovano altresì applicazione le norme vigenti, le disposizioni di legge in materia, le norme del codice civile applicabili in quanto compatibili alle materie oggetto della convenzione.

Art. 11

(Esenzioni per bollo e registrazione)

Per tali adempimenti, si osserveranno le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, articolo 16, e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di Bossico
Comune di Fonteno
Comune di Pianico
Comune di Riva di Solto
Comune di Sotto Collina

Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.